

Allegato alla delibera n. 22 del 31/07/2024

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CASA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 di data 31/07/2024

Prima emissione	REGOLAMENTO INTERNO DELLA CASA DI SOGGIORNO	REVISIONE 01
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 24/05/2012		Data della revisione 31/07/2024
		Causale della revisione <i>Aggiornamento</i>

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento del servizio di Casa di Soggiorno - come definito dall'articolo 14 della legge provinciale 28.05.1998 n° 6 recante "Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità" e successive modificazioni - nonché le modalità di accesso al servizio di Casa di Soggiorno

Art. 2 - Missione della Casa di Soggiorno

La missione della Casa di soggiorno è quella di assicurare condizioni abitative in un contesto protetto e comunitario, con la finalità di promuovere il recupero dell'autonomia dell'anziano, favorire la socializzazione e la vita di relazione, sia all'interno che all'esterno, coinvolgendo i familiari ed il volontariato.

La Casa di Soggiorno mira a favorire il benessere della persona anziana:

- migliorando la sua qualità di vita grazie al soggiorno in una struttura protetta;
- promuovendo i rapporti con il territorio di appartenenza;
- favorendo la socializzazione, la relazione e il coinvolgimento in attività culturali, ricreative, occupazionali ed educative;
- mantenendo e/o potenziando le sue capacità di autonomia.

Art. 3 - Destinatari del servizio di Casa di soggiorno

Il servizio di Casa di Soggiorno ospita prevalentemente persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti che per necessità o per scelta intendano vivere in una realtà comunitaria protetta.

Art. 4 - Soggetto Gestore del Servizio di Casa di Soggiorno

Soggetto Gestore del Servizio di Casa di Soggiorno e titolare della relativa autorizzazione al funzionamento di struttura socio-assistenziale è la A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi".

Art. 5 – Ammissione alla Casa di Soggiorno

L'ammissione degli utenti in Casa di Soggiorno avviene nel limite dei posti per i quali è rilasciata autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali.

E' primario impegno della A.P.S.P. facilitare l'inserimento delle persone della comunità lavisana con lo scopo di mantenere le relazioni sociali e familiari con la comunità di appartenenza. Saranno pertanto prioritariamente inserite persone residenti nel comune di Lavis (TN) in base alla cronologia di presentazione della domanda e, a seguire, persone residenti in altri comuni, sempre nel rispetto del criterio cronologico.

Per essere ammessi alla Casa di Soggiorno è necessario inoltrare domanda scritta direttamente al Direttore della A.P.S.P.

La domanda, redatta su modulo della APSP, dovrà essere corredata da un certificato rilasciato dal medico di base attestante l'autosufficienza totale o parziale del richiedente.

Nel caso di disponibilità di posti letto, il coordinatore dei servizi socio-assistenziali effettua un colloquio pre-ingresso con l'interessato/a ed eventualmente con i suoi familiari, per valutare l'idoneità del richiedente al servizio e per raccogliere tutte le prime informazioni assistenziali e sanitarie della persona utili ad accogliere

il nuovo residente nel migliore dei modi.

L'inserimento è in ogni caso subordinato alla valutazione e dichiarazione della condizione di autosufficienza totale o parziale da parte del coordinatore sanitario della A.P.S.P.

Previa informazione sui servizi e consegna della Carta dei Servizi, al momento dell'ammissione viene attivata la procedura per la predisposizione di un piano di assistenza individualizzato basato sulle risultanze delle valutazioni effettuate all'interno e di un periodo di osservazione diretta del residente da parte dell'équipe multidisciplinare della struttura.

L'ammissione in Casa di Soggiorno, salvo casi eccezionali di motivata urgenza, è comunque subordinata all'espletamento delle procedure amministrative a garanzia della copertura finanziaria della retta alberghiera.

Art. 6 - Servizi garantiti

La descrizione delle modalità e degli orari di erogazione dei servizi nonché degli standard minimi di qualità assicurati è riportata nella Carta dei Servizi dell'Ente che viene consegnata ad ogni residente al momento dell'ingresso ed è sempre disponibile presso l'Ufficio Rapporti con il Pubblico (U.R.P.).

Sono garantiti al residente della casa di Soggiorno i seguenti servizi:

- a) **Servizio di assistenza alla persona:** consiste nell'accompagnamento, nel supporto e nella cura del residente nello svolgimento delle attività quotidiane, nel rispetto e nella valorizzazione della sua autonomia e delle sue potenzialità.
- b) **Servizio di cura estetica:** comprende il servizio di parrucchiera e di pedicure
- c) **Servizio di animazione:** favorisce il positivo inserimento del residente nella vita di comunità e la sua permanenza, mira alla valorizzazione degli interessi, delle risorse personali e delle abilità relazionali del residente, riducendo il più possibile i rischi dell'istituzionalizzazione. Contribuisce a mantenere o rafforzare i rapporti sociali tra il residente, la rete familiare ed amicale e la comunità di appartenenza.
- d) **Servizi alberghieri:**
 - Servizio di alloggio
 - servizio di ristorazione
 - servizio di pulizia ambientale, riordino e sanificazione
 - servizio di lavanderia, stireria e guardaroba
- e) **Servizi di supporto:**
 - servizio di amministrazione, posta, telefono, portineria
 - servizio di manutenzione
 - servizio religioso
- f) **Servizio di riabilitazione:** assicura interventi riabilitativi individuali o collettivi, programmati sulla base delle esigenze del residente.

Art. 7 – Assistenza sanitaria

Ai fini dell'assistenza medica le persone residenti in Casa di Soggiorno hanno la possibilità di scegliere il proprio medico di base secondo le modalità previste dal Servizio Sanitario Provinciale. Tuttavia, in caso di emergenza e/o necessità possono accedere a prestazioni mediche ed infermieristiche erogate in modo continuativo nella R.S.A.

Nel caso in cui il residente necessiti di visite specialistiche o ricoveri in ospedale, sarà data immediata comunicazione al familiare di riferimento, che è tenuto a provvedere in proprio al trasporto, all'accompagnamento e all'assistenza.

Farmaci, presidi sanitari, materiale sanitario, presidi di incontinenza sono a carico dei residenti della Casa di Soggiorno.

La presenza del personale infermieristico e operatori di assistenza è comunque garantita 24 ore su 24.

Art. 8 – Autonomia del residente e disciplina delle visite

Il residente gode della massima libertà, compatibilmente con l'organizzazione della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi.

Può entrare e uscire, evitando però di recare disturbo agli altri residenti, specialmente nelle ore di riposo e dei pasti.

In caso di uscita dalla struttura il residente è tenuto ad avvisare il personale in servizio comunicando anche l'ora del rientro, al fine di facilitare l'organizzazione interna. In orario notturno, le uscite devono essere eccezionali e concordate con il Coordinatore sanitario.

La Casa di Soggiorno non ha natura di residenza protetta: il residente potrà godere della più ampia libertà di movimento anche negli spazi pertinenziali esterni alla struttura; in tal caso, la Direzione non si assumerà nessuna responsabilità per fatti occorsi al di fuori del perimetro di sua competenza.

I Residenti della Casa di Soggiorno possono ricevere visite da chiunque, nel rispetto di modalità e orari indicati nella Carta dei Servizi.

In particolare, una volta incontrato il proprio caro al piano, il familiare o visitatore non può rimanere al piano ma deve recarsi in uno degli ambienti comuni presenti al piano terra, oppure in un ambiente esterno (parco, giardini, porticati). Questa regola è da rispettare in quanto non si possono sovraffollare le sale soggiorno/pranzo ai piani.

Se nel momento della visita il residente è impegnato in un'attività assistenziale o ricreativa o riabilitativa, al familiare/visitatore è chiesto di avere la pazienza di aspettare fuori dal piano o dalla palestra o dal luogo di svolgimento dell'attività ricreativa, fino a quando l'attività sia terminata.

Se nel momento della visita il residente è a letto per motivi vari, il familiare/visitatore può salutarlo se è sveglio e può sostare nella stanza solo nei momenti in cui non siano presenti eventuali altri conviventi.

Art. 9 - Rapporti con l'esterno

I residenti della Casa di Soggiorno saranno in ogni modo facilitati e stimolati ad avere uno scambio continuo con l'ambiente familiare e sociale di provenienza. All'interno della struttura sarà favorita la vita attiva dei residenti, anche grazie alla collaborazione del Servizio Animazione e del volontariato.

Sono favorite e incoraggiate le visite e i rientri in famiglia, in special modo nel caso di ricorrenze di particolare significato sociale e/o personale o quando il residente e i familiari lo desiderano.

Art. 10 – La stanza del residente

Al nuovo residente viene assegnata una stanza, a uno o due posti letto, in relazione alla disponibilità e tenendo conto, fin dove possibile, delle richieste personali.

Per quanto riguarda la stanza singola, eventuali maggiorazioni della quota mensile alberghiera per l'uso della stanza singola sono deliberate dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione delle tariffe dei servizi.

L'A.p.s.p. gestisce le stanze singole in funzione degli obiettivi gestionali, al fine di garantire la migliore convivenza possibile tra i residenti.

I residenti hanno la possibilità di *personalizzare la propria stanza*, compatibilmente con i limiti imposti dalla necessità di garantire le indispensabili manovre assistenziali da parte degli operatori e nei limiti delle necessità di convivenza.

Il residente può fare richiesta presso l'ufficio amministrativo di un *telefono fisso ad uso personale* da installare nella propria stanza, con possibilità sia di ricevere telefonate dall'esterno che di effettuarne. I costi di utilizzo dell'apparecchio telefonico sono ad esclusivo carico del residente.

I residenti possono portare e trattenere nella loro stanza *oggetti personali*, a condizione che gli stessi non siano di disturbo per l'eventuale persona convivente e non pregiudichino le ottimali condizioni di igiene e sicurezza.

In ogni caso non è consentito nelle camere l'uso di apparecchi riscaldanti, quali termocoperte, fornelli e ferri da stiro. Gli oggetti personali potranno essere ricollocati in caso di necessità o forza maggiore. E' vietata ai residenti, ai familiari ed al personale non autorizzato la regolazione e la manomissione degli apparecchi elettromedicali, degli ausili e degli impianti.

Art. 11 - Custodia valori e beni del residente

L'Amministrazione dell' Azienda non risponde di eventuali smarrimenti o danni alle cose di proprietà dell'Ospite e non consegnate in custodia agli Uffici Amministrativi.

E' buona norma non tenere nella propria stanza valori o denaro contante. Il residente può affidare la custodia di piccole somme di denaro, valori e preziosi, agli Uffici Amministrativi dell'A.P.S.P. , ricevendone prova di deposito.

In caso di dimissione del residente, gli oggetti o le somme di denaro conservate saranno restituite al residente.

In caso di decesso del residente, gli oggetti o le somme di denaro conservate potranno essere ritirate dai legittimi eredi, accertati a mezzo di idoneo atto sostitutivo di notorietà od autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente. Non è consentito asportare oggetti appartenuti al defunto prima che gli stessi vengano inventariati.

Gli indumenti e gli oggetti personali dell'Ospite defunto devono essere ritirati dagli eredi o dai familiari entro 10 giorni dal decesso dello stesso.

I familiari che decidessero di lasciare gli effetti personali del residente deceduto alla A.P.S.P. devono darne esplicita conferma scritta.

Art. 12 - Vita comunitaria

In considerazione della natura residenziale e della durata del servizio di Casa di Soggiorno il residente, durante l'intera permanenza, è tenuto ad un comportamento idoneo alla natura comunitaria della struttura nel rispetto degli altri residenti, delle norme generali di igiene e di sicurezza, dei tempi di vita comunitaria, del regolamento interno della struttura e delle disposizioni della direzione.

Norme minime di comportamento dei residenti:

- a) mantenere il proprio comportamento orientato al massimo rispetto verso gli altri residenti, verso il personale e verso i visitatori;
- b) non arrecare molestie o disturbo agli altri residenti ed in genere evitare comportamenti incompatibili con una serena vita comunitaria;
- c) rispettare le comuni regole della civile convivenza, dimostrando comprensione e tolleranza per le esigenze della comunità e per quelle dei singoli residenti;
- d) usare apparecchi radio televisivi o simili con la massima discrezione possibile;
- e) evitare rumori molesti durante le ore di riposo;
- f) fumare solo nei locali dove è espressamente consentito;
- g) evitare di conservare negli armadi od in altri mobili a disposizione generi alimentari deperibili od oggetti impropri;
- h) mantenere in buono stato le strutture e gli arredi personali e comunitari, gli spazi in comune ed adeguarsi alle indicazioni dell'ente per la corretta utilizzazione degli impianti e delle apparecchiature a disposizione;
- i) consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dall'ente di entrare nella stanza per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni;

j) risarcire l'ente per gli eventuali danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

Art. 13 - Corredo

Al momento dell'ingresso il residente deve portare con sé un corredo sufficiente di cui poter disporre in qualsiasi momento. Tale corredo dovrà comprendere vestiario adeguato in base alla stagione ed alle indicazioni del servizio di guardaroba. Il residente dovrà provvedere a reintegrare il corredo usurato.

Art. 14 - Coinvolgimento dei familiari

La A.P.S.P. riconosce l'importanza del coinvolgimento dei familiari dei residenti, sia ai fini del miglioramento della qualità del servizio, sia ai fini dello sviluppo di una "alleanza terapeutica" per il mantenimento ed il possibile miglioramento della salute individuale dei residenti.

La Casa favorisce il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei residenti e dei loro familiari alle scelte organizzative di carattere generale, riconoscendo loro un ruolo consultivo e propositivo, tramite un loro rappresentante eletto ogni tre anni.

Le forme di coinvolgimento dei familiari sono disciplinate dalla Carta dei Servizi e dal regolamento interno per l'elezione, la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti degli ospiti.

Art. 15 - Assenze temporanee

Il residente può assentarsi dalla Casa di Soggiorno anche per più giorni, dandone avviso secondo le modalità previste dall'ente, indicando il recapito dove può essere reperito e la data del rientro.

Nel caso in cui l'assenza sia dovuta alla partecipazione ad attività esterne organizzate dall'ente è comunque garantita la continuità assistenziale e sanitaria.

In tutti gli altri casi di assenza l'ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone causati o subiti dai residenti quando questi sono all'esterno della struttura.

Per tutta la durata dell'assenza il residente ha il diritto al mantenimento del posto. Il posto viene mantenuto anche in caso di ricovero ospedaliero. In entrambi i casi il residente dovrà corrispondere alla A.P.S.P. Giovanni Endrizzi per i periodi di assenza la specifica retta determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Garanzia d'ascolto

Reclami e suggerimenti possono essere presentati sul modulo reclami/osservazioni – disponibile presso l'ufficio relazione col pubblico - recandosi fisicamente presso gli uffici amministrativi e rivolgendosi al responsabile Qualità, o al Direttore o inviando una e-mail ad info@apsplavis.it.

Art. 17 - Dimissioni

Le dimissioni dalla Casa di Soggiorno possono avvenire per i seguenti motivi:

- a) rinuncia formale alle prestazioni da parte del residente, con preavviso scritto di almeno quindici giorni;
- b) peggioramento delle condizioni del residente autosufficiente e conseguente rivalutazione della sua idoneità al servizio di Casa di Soggiorno;
- c) su decisione della Direzione dell'Ente per comprovata incompatibilità del residente alla vita comunitaria o inosservanza delle norme che regolano la vita comunitaria;
- d) su decisione della Direzione dell'Ente in caso di morosità reiterata nel pagamento della retta mensile.

Art. 18 – Retta di degenza

La retta di degenza è fissata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La retta è pagata con cadenza mensile tramite Rapporto Interbancario Diretto (RID), che comporta il prelievo della somma a partire dal giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce.

La retta è pagata anche per i giorni dell'ammissione e della dimissione.

Nei casi di assenze temporanee o nei casi di ricovero ospedaliero il residente dovrà corrispondere per i giorni di assenza la specifica retta determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il richiedente il posto di casa di soggiorno è tenuto al pagamento della tariffa di prenotazione posto letto nella misura e alle condizioni annualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione delle tariffe.

Lavis, 31 luglio 2024

Il Presidente
F.to Alberto Giovannini

Il Direttore
F.to Dott.ssa Delia Martielli

La sottoscrizione apposta in calce al sopraesposto regolamento costituisce formale adesione del residente alle regole in esso contenute.

Nome del residente: _____

Luogo e data: _____

Firma del residente per accettazione
